Isone, 28 aprile 2026

ORDINANZA MUNICIPALE SUI PARCHI GIOCHI COMUNALI, GIARDINI PUBBLICI, CAMPI DA GIOCO E AREE SVAGO

Il Municipio di Isone, con risoluzione municipale 152/2026, richiamati l'articolo 192 della LOC e l'art. 44 del RLOC, nonché il Regolamento comunale

decreta

la seguente ordinanza sui parchi giochi comunali, giardini pubblici, campi da gioco e aree svago

Capitolo 1	**Disposizioni generali**
Art. 1 **Oggetto e scopo**	La presente Ordinanza disciplina l'uso dei parchi giochi comunali, giardini pubblici, campi da gioco e aree di svago, allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo ed osservazione della natura.
Art. 2 **Definizione**	I parchi giochi ed i giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali od alberature e destinate agli scopi di cui all'art. 1. Le aree giochi sono situate all'interno dei parchi, e dispongono di attrezzature per il gioco, e sono riservate ad uso esclusivo dei bambini e dei ragazzi. I campi da gioco sono aree destinate allo sport non amatoriale e svago, riservate ai bambini e ragazzi sino al diciottesimo anno di età, che hanno la precedenza su altri utenti. Le aree di svago sono aree miste da utilizzare secondo lo scopo per la quale sono aperte al pubblico (relax, grigliate, picnic, ecc) e sono ad utilizzo principale della popolazione di Isone ma anche a persone non domiciliate. Sono oggetti della presente ordinanza, in particolare: • il parco giochi delle scuole comunali; • l'area all'entrata del paese (area tavolo, area fontana in pietra, area fontana "Prevat"); • la spiaggetta Vedeggio; • l'area alla Cima di Dentro (parchetto e area stradale/parcheggio sottostante); • l'area dell'altalena panoramica al Matro; • future aree che il Comune deciderà di attribuire allo scopo di cui l'art.1 Sono inoltre comprese, in modo generale, tutte le aree verdi o boschive su territorio giurisdizionale del Comune di Isone.

Art. 3 **Uso, responsabilità e danni**	I parchi giochi comunali, giardini pubblici, campi da gioco e le aree di svago devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti. Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. Il Municipio declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero occorrere per l'uso inadeguato delle infrastrutture delle aree adibite. Le aree possono essere videosorvegliate da parte del Comune.
Capitolo 2	**Orari**
Art. 4 **Orari**	I parchi giochi comunali, giardini pubblici, campi da gioco e le aree di svago sono aperti al pubblico dalle ore 07.30 alle ore 23.00.
Art. 5 **Eccezioni**	Eccezioni agli orari di apertura sono possibili in occasione di manifestazioni, festività o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione da parte del Municipio.
Capitolo 3	**Norme di comportamento e divieti**
Art. 6 **Accesso e circolazione**	È vietato l'accesso ad ogni veicolo (furgoni, automobili, motocicli, ciclomotori, ecc.), fatta eccezione per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione. I veicoli devono essere parcheggiati all'esterno dei parchi giochi comunali, dei giardini pubblici o dei campi da gioco e delle aree svago nel rispetto delle norme della circolazione stradale. È vietato indossare caschi, chiavi al collo ed ogni altro accessorio che possa rischiare di impigliarsi nei giochi. Biciclette, pattini a rotelle, monopattini ed altri mezzi simili posso circolare a passo d'uomo, avendo sempre riguardo per i pedoni, che in ogni caso hanno precedenza.
Art. 7 **Uso del verde**	I tappeti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate. È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere agli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.
Art. 8 **Rifiuti**	È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi di sigaretta od altri rifiuti di qualsiasi natura (bottiglie, lattine, ecc.). È parimenti vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc.). I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori (cestini) previsti a tale scopo. In assenza dei tali dispositivi i rifiuti devono essere smaltiti al proprio domicilio.
Art. 9 **Fumo e fuochi**	Nei parchi giochi comunali e nei campi da gioco è proibito fumare. È vietato accendere fuochi all'aperto, accendere fuochi a scopo alimentare, grill a carbone, grill a gas od elettrico.

	È ammesso l'utilizzo dello spazio grill nelle aree appositamente attrezzate, tenuto conto dell'art. 12 della presente Ordinanza. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni in occasioni di manifestazioni a carattere pubblico.
Art. 10 **Presenza di cani**	Nei parchi giochi comunali, nei giardini pubblici e nei campi da gioco è vietato introdurre cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dai servizi di vigilanza privata per motivi di servizio. Nelle aree di svago i cani sono ammessi se gli stessi vengono tenuti al guinzaglio e accompagnati da un adulto. Eventuali escrementi devono essere raccolti immediatamente e smaltiti correttamente negli appositi contenitori. Eventuali sanzioni sottostanno all'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani. Il Municipio può concedere deroghe per cani a scopo educativo.
Art. 11 **Rumori molesti**	Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo, degli altri frequentatori e del vicinato e per il rispetto della flora e della fauna. È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, come pure il disturbo della quiete con canti, grida, schiamazzi od altre immissioni sonore. Il Municipio può autorizzare eventuali eccezioni in occasione di manifestazioni a carattere pubblico (attività culturali, manifestazioni, sagre, ecc.).
Art. 12 **Attività varie**	È vietato campeggiare e pernottare nei parchi giochi comunali, nei giardini pubblici, nei campi da gioco e nelle aree svago. L'accesso ai parchi giochi comunali, ai giardini pubblici e ai campi da gioco è concesso unicamente con un abbigliamento consono e la pratica dei bagni di sole è vietata. È vietato allestire grigliate ad eccezione nelle aree appositamente attrezzate, divieto valido anche in queste aree in caso di divieto di accensione dei fuochi all'aperto per pericolo di incendio di boschi (secondo avviso delle Autorità cantonali). In caso di incendio di bosco l'utente sarà ritenuto responsabile per ogni danno e costi che ne derivano.
Art. 13 **Feste private ed eventi privati e/o manifestazioni**	Sono vietate feste e/o eventi privati che non siano di pubblico interesse e/o qualsiasi altra manifestazione non autorizzata. Feste di compleanno sono concesse a beneficio dei ragazzi che frequentano la scuola dell'infanzia o la scuola elementare ad Isone o Medeglia. Il Municipio può autorizzare eventuali ulteriori eccezioni.

Capitolo 4	Vigilanza e sanzioni
Art. 14 **Vigilanza**	L'attività di vigilanza relativa all'applicazione della presente Ordinanza è esercitata dalla Polizia Intercomunale convenzionata. I Municipali ed i dipendenti comunali sono pure incaricati di fare rispettare le presenti disposizioni. Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a Società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.
Art. 15 **Sanzioni**	Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a franchi 10'000.00. La procedura di contravvenzione di cui sopra è disciplinata dagli art. 145 ss. LOC. È riservato l'avvio di una procedura penale per il titolo di danneggiamento ai sensi del Codice penale svizzero.
Capitolo 5	**Entrata in vigore**
Art. 16 **Entrata in vigore**	La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

L'ordinanza è esposta all'albo comunale dal 30 aprile 2026 per la durata di 30 giorni; in questo periodo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: D. Buloncelli

Il Segretario: P. Zanelli